



# COMUNE DI CAPISTRELLO



Medaglia D'Oro al Merito Civile

*Provincia di L'Aquila*



SETTORE LAVORI PUBBLICI

## AVVISO PUBBLICO

### ELENCO OPERATORI - INDAGINE DI MERCATO

LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA MAZZARINO, VIA SAN SILVIO, VIA  
PIAZZA CENTRALE

Procedura negoziata senza bando sotto soglia ai sensi dell'art.50 co.1 lett.c) del D.Lgs 36/2023

CUP: F87H23003900004

Questa Amministrazione deve procedere all'appalto dei lavori di cui all'oggetto, mediante procedura negoziata senza bando sotto soglia ai sensi dell'art. 50 co.1 lett.c) del D.Lgs 36/2023 per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, preceduta da indagini di mercato aperte a tutti i possibili offerenti. Pertanto, con il presente Avviso,

#### **SI CHIEDE**

agli operatori economici, di cui all'elenco dell'art. 65 del D.Lgs. 36/2023, interessati all'affidamento dei lavori in oggetto, **di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva in oggetto**, da avviare in applicazione delle vigenti norme sopra richiamate.

Le successive fasi della presente procedura saranno interamente svolte tramite la piattaforma telematica **acquistinretepa** accessibile all'indirizzo:

<https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html>

## **1. DATI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

### **1.1. STAZIONE APPALTANTE**

Comune di Capistrello

Posta certificata: [info@pec.comune.capistrello.aq.it](mailto:info@pec.comune.capistrello.aq.it)

telefono 0863/45841



## 1.2. RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO FASE DI GARA:

Ing. Gabriele D'Amico (Istruttore tecnico del settore LL.PP.)

telefono: 0863-4584211

Posta certificata: [info@pec.comune.capistrello.aq.it](mailto:info@pec.comune.capistrello.aq.it)

e-mail: [gabriele.damico@comune.capistrello.aq.it](mailto:gabriele.damico@comune.capistrello.aq.it)

## 2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura negoziata senza bando sotto soglia di cui è parte integrante il presente avviso verrà condotta ai sensi dell'art.50 co.1 lett.c) con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 co.3 ed esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art.54, con soglia individuata attraverso il "Metodo A" di cui all'allegato II.2 del d.lgs. 36/2023. Si procederà alla verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto.

### 3.1. LUOGO DI ESECUZIONE

Marciapiedi In Via Mazzarino, Via San Silvio, Via Piazza Centrale

### 3.2. NATURA DEI LAVORI E IMPORTO

Lavori di costruzione marciapiedi.

L'appalto delle opere nel suo complesso è determinato ai sensi ai sensi dell' Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 ed è commisurato sinteticamente come segue:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale)	Importo
1	Lavori di costruzione di marciapiedi	45233161-5	P	€ 220.234,63

Descrizione servizi/beni/lavori		Importo
A1)	Lavori (L)	€ 173.638,56
A2)	Costi della manodopera (Risultano scorporati ai sensi dell'art 41 comma 14 D.Lgs 36/2023 cfr "I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale")	€ 46.596,07
A3)	Oneri di sicurezza da PSC	€ 5.506,28
<b>A)</b>	<b>IMPORTI TOTALE DEI LAVORI (A1+A2+A3)</b>	<b>€ 225.740,91</b>
<b>B)</b>	<b>IMPORTO DA ASSOGGETTARE A RIBASSO (A1+A2)</b>	<b>€ 220.234,63</b>

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

- importo dei Lavori al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara;
- importo degli Oneri di sicurezza (OS).

**L'importo complessivo è al netto di Iva.**



L'importo a base di gara B) comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 46.596,07 così come individuati nell'elaborato "Incidenza manodopera".

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, pure se ricompresi nell'importo complessivo a base di gara.

Eventuali riduzioni della manodopera dichiarate in sede di presentazione dell'offerta comporteranno l'avvio della procedura di verifica della congruità dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 110, comma 1 e 2, del Dlgs n 36/2023.

Tale impostazione, oltre ad essere in linea con quanto previsto nel "Bando tipo n.1 – 2023" approvato con Delibera ANAC n. 309 del 27 giugno 2023, trova ampia conferma in numerosi contributi giurisprudenziali (si considerino a titolo esemplificativo la sentenza n. 5665 del 9 giugno 2023 del Consiglio di Stato, i giudizi TAR Sicilia - sez. III, 19 dicembre 2023 n. 3787 e TAR Toscana - sez. IV, 29 gennaio 2024 n. 120), nel parere espresso dal servizio di consulenza del MIT n. 2154 del 19 luglio 2023 e nel parere di precontenzioso ANAC n. 528 del 15 novembre 2023.

Il contratto collettivo applicato è quello attinente ad una delle categorie ricomprese nel settore "Edilizia".

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Codice lav.	Importo	Perc.	Codice cat.	Note
A	€ 225.740,91	100%	OG3	Categoria prevalente. Qualificazione obbligatoria; È consentito l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023. L'eventuale subappalto non può superare il 49,9% delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

### 3.3. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Il corrispettivo è determinato a misura. L'importo viene stabilito fissando il prezzo per ogni singola unità dell'opera e per ogni prestazione necessaria al completamento del progetto e vengono definiti dei corrispettivi unitari per ogni intervento. Ne consegue che il costo può variare secondo la quantità effettiva delle opere che vengono eseguite.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

### PRECISAZIONE SUI COSTI DELLA MANODOPERA

Oltre agli oneri della sicurezza, la Stazione appaltante ha altresì indicato, ai sensi dell'art. 41, c. 14, Codice, i costi della manodopera da scorporare dall'importo assoggettato al ribasso.

Ai sensi dell'art.11, cc. 1 e 2 del Codice, al personale impiegato nei lavori dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore edile.

Ai sensi dell'art. 91, c. 5, Codice, nell'offerta l'operatore economico dichiara alla Stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assume l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla Stazione appaltante e dalla disciplina applicabile.

Ai sensi dell'art. 102, Codice, l'operatore economico dovrà assumere i seguenti impegni:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli



stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Ai sensi dell'art. 108, c. 9, Codice nell'offerta economica l'operatore indica i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice gli Operatori Economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantiscano ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante o dall'Amministrazione Committente. A tal fine, ai sensi dell'art. 11, comma 4, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la Stazione Appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'Operatore Economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110.

#### **3.4. FINANZIAMENTO DELL'OPERA**

L'intervento è finanziato per € 300.000,00 a valere sulle somme stanziare al capitolo 1300/1 del bilancio di previsione, con fondi propri della stazione appaltante.

#### **3.5. DURATA**

In caso di aggiudicazione, il tempo di esecuzione della prestazione, è pari a **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.

È possibile l'esecuzione d'urgenza dell'appalto, nelle more della stipula del contratto, su richiesta della Stazione appaltante e secondo il disposto dell'art. 17 comma 8 e comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

#### **3.6. REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 co.3 lett.a) del D.Lgs 36/2023 si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

#### **3.7. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei termini e condizioni di cui all'art.120 del D.Lgs 36/2023.



#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento ai sensi dell'art.65 co.1 del D.Lgs 36/2023 gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il



contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **5.1. SELF CLEANING**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.



Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **5.2. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 100 del Codice, ai soggetti di cui ai precedenti articoli, si richiede:

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;



Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE ED ECONOMICO FINANZIARIA

I Concorrenti, ai sensi dell'art. 100 c.4 del D.Lgs. 36/2023, per lavori di importo superiore a 150.000 euro devono essere qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, secondo il sistema di categorie di opere e relativi importi disciplinato dall'allegato II.12 al Codice.

Per l'appalto in oggetto si richiede ai concorrenti il possesso delle seguenti attestazioni SOA regolarmente autorizzate ed in corso di validità.

Codice req.	Importo	Perc.	Codice	Requisito
A	< € 258.000,00	100%	OG 3	Attestazione SOA – OG 3 - I

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2 c.2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023.

Inoltre, vige la disciplina di cui all'art. 30 dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023:

- il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;
- per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
- se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Gli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai quali non è richiesta l'attestazione SOA (purché paese aderente all'Unione Europea, oppure paese firmario dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio o paese che in base ad altre norme di diritto internazionali o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità) ai sensi dell'art. 69 del D.lgs. 36/2023 devono dichiarare oltre al paese nel quale hanno sede, i requisiti di ordine speciale previsti all'art.3 dell'allegato II.12 del Codice.





In particolare, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2. tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice

### **6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Relativamente ai requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria vige la disciplina di cui all'art. 30 co.2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023, così come indicato al precedente art. 7.2.

Ai sensi dell'art. 68 comma 2: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle”.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Relativamente ai requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.



Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta, limitatamente per le categorie di lavorazioni per cui lo stesso è consentito.

Si rimanda alle specifiche contenute all'art. 4.2 del presente disciplinare.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito secondo la disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs n° 36/2023.

Per maggiori dettagli sui limiti consentiti si rimanda alle specifiche contenute all'art. 4.2 del presente disciplinare.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente dovrà indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende sub appaltare in conformità a quanto previsto dall'art.119 c.4 lett.c) del D.lgs. 36/2023; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Si rimanda al punto 4.2 per i limiti consentiti.

## **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 4.2 del presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999,



n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 c.1 del D.Lgs 36/2023, **non è dovuta** la cauzione provvisoria.

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo **non è da ritenersi obbligatorio**, ai sensi dell'art. 92 comma 1 del D.Lgs 36/2023.

## 12. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

12.1 **Termine:** giorno **11.02.2025** ore **12.00**

12.2. **Modalità:** in carta semplice, secondo il Modello “A” per operatori singoli o Modello “A\_bis” in caso di partecipazione in forma associata, all'uopo predisposti, nelle forme di autocertificazione da inviare come precisato al successivo 12.3. In particolare, nelle dichiarazioni si dovrà dichiarare di possedere i requisiti di cui al presente avviso.

12.3 **Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse:** esclusivamente in via telematica attraverso l'indirizzo PEC [info@pec.comune.capistrello.aq.it](mailto:info@pec.comune.capistrello.aq.it) indicando come oggetto della mail “LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA MAZZARINO, VIA SAN SILVIO, VIA PIAZZA CENTRALE”

## 13. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Potranno essere invitati a presentare offerta tutti i soggetti in possesso dei requisiti più innanzi precisati e che ne faranno richiesta ed iscritti nell'Albo Fornitori presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sul portale **acquistinretepa** accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html>, secondo le modalità del presente avviso.

L'Amministrazione appaltante provvederà alla selezione di **almeno 10 (dieci) soggetti, ove esistenti**, da invitare alla successiva procedura negoziata adottando i criteri di valutazione di seguito elencati.

**a. Esperienze curriculari simili:** a tal riguardo saranno considerati valevoli gli interventi similari realizzati dall'operatore economico;

**b. Principio di prossimità:** ai sensi dell'art. 108 c.7 del D.Lgs 36/2023, per almeno l'80% degli inviti, con arrotondamento in eccesso, sarà favorita la partecipazione delle piccole e medie imprese con sede operativa nell'ambito territoriale regionale di riferimento, secondo il seguente ordine di rilevanza:

1. Ambito Comunale	almeno il 20% ove esistenti
2. Ambito Provinciale	almeno il 40% ove esistenti
3. Ambito Regionale	almeno l' 80% ove esistenti
4. Ambito Nazionale	20%

La selezione sarà a cura del seggio di gara nominato dal RUP della procedura.



L'elenco rimarrà riservato fino al termine della procedura di aggiudicazione.

#### **14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

#### **15. ALTRE INFORMAZIONI:**

- Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare con la Stazione Appaltante, non è richiesta, in questa fase, la presentazione di offerte.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare gli atti del procedimento di gara e di non procedere all'aggiudicazione della presente procedura, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
- La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta, purché valida, congrua e non anomala.
- La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

#### **16. RICORSO**

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ABRUZZO, sede di L'Aquila.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Ing. Roberto Laurenzi